



*Decreto Legge "Cura Italia"
Prime indicazioni INPS su congedi parentali, bonus baby sitting
ed estensione permessi ex lege n. 104/1992
e su proroga termine di presentazione delle domande
di NASPI, di DIS-COLL*

CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020 (termine ad oggi previsto per la sospensione delle attività didattiche).

I beneficiari sono i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni

- dipendenti privati,
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, per i quali è prevista la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione - da calcolarsi secondo modalità definite dal provvedimento e riepilogate dal messaggio e con copertura figurativa della contribuzione

Il congedo è riconosciuto, inoltre, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza tuttavia corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

In alternativa al congedo parentale straordinario, il decreto "Cura Italia" ha previsto, in conseguenza della sospensione della didattica, la possibilità di fruire del c.d. bonus baby-sitting.

Il bonus, fruibile fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, spetta ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e ai lavoratori autonomi (iscritti e non all'INPS) che siano:

- genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

Il voucher è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge n. 50/2017) e può essere richiesto avvalendosi della modulistica che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda sarà disponibile entro la prima settimana di aprile

Domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola.

Come noto, infatti, l'art. 33 del D.L. n. 18/2020:

- amplia da sessantotto a centoventotto giorni il termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpl e di DIS-COLL, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- eleva da 30 a 90 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità e per la comunicazione all'INPS, da parte del percettore di NASpl o DIS-COLL, a pena di decadenza dal beneficio, dell'inizio di un'attività di lavoro subordinato o autonomo, al fine della rideterminazione dell'importo dell'indennità.

IMPORTANTE: è bene dotarsi del PIN INPS

Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei benefici saranno fornite attraverso una nuova circolare. I lavoratori dovranno presentare la domanda in via telematica all'INPS utilizzando i canali telematici - "www.inps.it".

I nostri associati possono richiedere ulteriori informazioni e assistenza inviando email a info@confartigianatovda.it